

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 29 dicembre 2008 — Angelo Rubino/Ministero dell'Università e della Ricerca**

(Causa C-586/08)

(2009/C 55/30)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

**Parti nella causa principale**

Ricorrente: Angelo Rubino

Convenuto: Ministero dell'Università e della Ricerca

**Questione pregiudiziale**

Se i principi comunitari di eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri della Comunità, e di reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli, di cui agli artt. 3, paragrafo 1, lettera c), e 47, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e le disposizioni contenute nella direttiva 2005/36/CE <sup>(1)</sup> del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, in tema di riconoscimento di qualifiche professionali, ostino a una normativa interna, come quella italiana di cui al d. lgs. n. 206/2007, che esclude i docenti universitari dall'ambito delle professioni regolamentate ai fini del riconoscimento di qualifiche professionali.

<sup>(1)</sup> GU L 255, pag. 22.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 6 gennaio 2009 — Petar Dimitrov Kalinchev/Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv**

(Causa C-2/09)

(2009/C 55/31)

Lingua processuale: il bulgaro

**Giudice del rinvio**

Varhoven administrativen sad

**Parti**

Ricorrente: Petar Dimitrov Kalinchev

Convenuto: Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv

**Questioni pregiudiziali**

1. Se l'art. 3, n. 3, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 91/12/CEE <sup>(1)</sup>, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, consenta agli Stati membri di istituire un regime di riscossione delle accise su autoveicoli usati al momento della loro introduzione nel rispettivo territorio, quando tale imposta non è dovuta direttamente in caso di acquisto di seconda mano di tali veicoli che si trovano già nel territorio nazionale e sui quali viene pagata l'accisa quando vengono introdotti per la prima volta nel territorio dello Stato membro.
2. Nell'esaminare l'art. 90, primo comma, CE, in che senso vada intesa l'espressione «prodotti nazionali similari»:
  - a) Se si tratti di quelli aventi la loro origine nello Stato membro che stabilisce determinati tributi nazionali, o
  - b) Se si tratti di quelli che si trovano già nel territorio di tale Stato membro, a prescindere dalla loro origine.
3. Tenuto conto della soluzione data alle questioni precedenti, se gli artt. 25 CE e 90, primo comma, CE vadano intesi nel senso che essi vietano un regime differenziato di riscossione dell'accisa su autoveicoli come quello istituito dalla Repubblica di Bulgaria agli artt. 30 e 40 della Zakon za aktsizite i danachnite skladove (legge bulgara relativa alle accise e ai depositi fiscali — ZADS) in funzione dell'anno di produzione e del chilometraggio del veicolo.

<sup>(1)</sup> GU L 76, pag. 1.

**Ricorso proposto l'8 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**

(Causa C-5/09)

(2009/C 55/32)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrell e M. Karanasou-Apostolopoulou)

Convenuta: Repubblica ellenica